

CAMERA DEI DEPUTATI N. 252

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

Bonomi, Truzzi, Franzo, Vetrone, Bucciarelli Ducci, Bernardinetti, Boidi, Burato, Gatto, Gorini, Elfer, Lombardi Pietro, Mannironi, Pugliese, Salizzoni, Semeraro Gabriele, Sodano, Graziosi, Fina, Monte, Ambrosio, Valsecchi, Marengi, Scalfaro, Chiarini, Riva, Longoni, De Marzi, Micheli, Cotellessa, Romano, Troisi, De' Cocci, Viale, Conci Elisabetta, Jervolino Angelo Raffaele, Gozzi, Sorgi, Belotti, Zanoni, Bartole, De Meo, Amatucci, Farinet, Schiratti, Sangalli, Ferreri Pietro, Natali, Berloff, Penazzato, Scarascia, Buffone, Negrari, Cappi, Geremia, Facchin, Corona Giacomo, Petrucci, Cibotto, Turnaturi, Del Vescovo, Bolla, Perdonà, Sanzo, Mazza, Maxia, Russo Carlo, Marotta, Zaccagnini, De Capua, Folchi, Bima, Stella, Di Leo, Riccio, Driussi, Sampietro Umberto, Cavallaro Nicola, Galli, Spadola, Villa, Bertone, Sedati, Germani, Fabbri, Fabriani, Giglia, Panetti, Giraud, Angelini Armando, Baccelli, Jozzelli, Dazzi, Concetti, Tesauro, Aldisio, Franceschini Francesco

Annunziata il 13 ottobre 1953

Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le leggi in vigore riguardanti il trattamento di previdenza per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti in caso di morte, limitano gli effetti ai soli lavoratori di ambo i sessi che in qualunque sede svolgono attività alle dipendenze di terzi.

Il decreto-legge 21 aprile 1949, n. 603, aveva compreso nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia anche i coloni e mezzadri, che però il successivo decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, volle esclusi per motivi che invece non erano suffragati dallo stato economico della categoria.

I coltivatori diretti autonomi non vennero mai considerati come soggetti della previdenza per la invalidità e vecchiaia, non solo in base a ragioni tecniche che in passato sussistevano, mancando fra l'altro una pratica

formula di ripartizione del contributo, ma per la errata presunzione che essi non fossero da comprendere fra le categorie economicamente deboli.

Le due categorie interessate hanno sempre rilevato la propria condizione di inferiorità e da tempo insistono che sia riparato il grave errore e resa loro giustizia. Intendono essere equiparati alle altre categorie di lavoratori, cioè avere la invocata previdenza che renda sicuro il loro domani.

Ripetono il titolo:

dalla loro condizione di autentici lavoratori manuali;

dai principi informatori della previdenza sociale, che intende fornire i mezzi essenziali di vita a coloro che per l'evento invalidità, o vecchiaia, o morte non trovansi nella condizione di procurarseli;

dalle alee sempre più gravi che incombono sul lavoro associato o sul lavoro indipendente dell'agricoltura;

dagli spostamenti economico-sociali che hanno fatto sentire il loro peso in senso negativo su tutte le categorie dei coltivatori diretti autonomi ed associati diminuendone sempre più il reddito capitaro.

Occorre infatti considerare i due principali fattori che hanno reso economicamente e socialmente più deboli le predette categorie: l'incremento demografico e il passaggio da una economia prettamente rurale ed artigianale a quella industriale.

L'incremento demografico e il continuo aumento della popolazione agricola in cifra assoluta, la quale abbraccia ora il 47 per cento della popolazione italiana, ha polverizzato la proprietà riducendo la estensione delle unità poderali a un ettaraggio minimo. La disponibilità di terra nella coltivazione diretta autonoma non raggiunge la media di 0,40 di ettaro per componente familiare.

L'industrializzazione inoltre ha sostituito molti processi di produzione o di trasformazione in sede industriale a quelli che un tempo erano compiuti dai coltivatori diretti. Parte del reddito si è quindi trasferito dall'agricoltura all'industria. Né può essere dimenticata la parte che va ora a finire al commercio intermediario che sempre più grava a spese del produttore agricolo.

L'impoverimento progressivo ha provocato l'autoinsufficienza delle categorie diretto-coltivatrici e ha ridotto a modestissimi limiti il potere di risparmio anche per coloro che hanno modo di ritrarre reddito da lavoro continuo nella loro azienda agricola.

La situazione generale mette in risalto come diverse centinaia di migliaia di famiglie diretto-coltivatrici non raggiungono un reddito complessivo di centomila lire all'anno.

La ragione, adunque, di intervento della previdenza per tutti i diretto-coltivatori autonomi ed associati appare evidente.

Scopo del progetto è appunto quello di assicurare il soddisfacimento del bisogno vitale in caso di invalidità, vecchiaia, o ai superstiti in caso di morte (articolo 1).

Il sistema assicurativo è parificato a quello in vigore per i giornalieri di campagna. Esso permette di garantire il versamento e l'accreditamento ogni anno di un numero di contributi pari alla frequenza di lavoro ricavabile presuntivamente dal fabbisogno tecnico colturale di mano d'opera per ettaro (articoli 2 e 3).

Per i coloni e mezzadri il fabbisogno tecnico colturale su 4.500.000 ettari dagli stessi condotti consentirebbe di attribuire al complesso di 2.043.425 unità attive delle singole famiglie un minimo di 156 giornate all'anno per gli uomini e 104 giornate all'anno per le donne e ragazzi.

L'onere medio per ettaro in base alle vigenti aliquote contributive dei giornalieri di campagna risulterebbe di lire 3.126 per ettaro (oltre alla quota dello Stato) di cui due terzi a carico del concedente e un terzo a carico del colono (articolo 4).

Per i coltivatori autonomi il complesso delle giornate del fabbisogno tecnico colturale consentirebbe di ripartire capitarmente su 4.192.600 unità attive, fra uomini, donne e ragazzi, almeno 148 giornate in media all'anno; alla quale cifra corrisponderebbe il carico medio e l'accredito dei contributi. L'onere sui diretto-coltivatori autonomi corrisponderebbe all'incirca a quello previsto per le conduzioni mezzadrili.

L'incidenza riguarda sia il contributo base, sia il contributo al fondo adeguamento pensioni nella misura corrispondente alle aliquote vigenti per i giornalieri di campagna.

L'onere poi è reso sopportabile con la partecipazione dello Stato, il cui intervento è necessario per realizzare una migliore redistribuzione del reddito su più ampia base di solidarietà.

Lo Stato potrà operare il finanziamento, trasferendo parte dell'onere sul costo di taluni prodotti agricoli all'importazione e all'esportazione o su altri portati ai magazzini di raccolta (articolo 5).

Non bisogna mai dimenticare che l'agricoltura per la previdenza deve contare su l'apporto solidale di tutte le categorie, perché l'azienda agricola non può dimensionarsi né fronteggiare tutte le alee che, per vicende stagionali, climateriche e colturali, gravano sulla produzione e che l'uomo non può dominare. Necessita quindi il meccanismo della legge che agevoli la traslazione sul valore-prodotto la parte di scotto sociale che il singolo non riesce a trasferire in formula diretta e automatica come avviene in tutti gli altri settori della produzione.

La grande famiglia dei coltivatori diretti, che abbraccia gran parte delle forze rurali, attende fiduciosa di avere la giustizia che invoca.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, attraverso apposita gestione, alla concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e di invalidità e per i superstiti dei coltivatori diretti (proprietari, affittuari, coloni e mezzadri).

ART. 2.

Ai fini delle contribuzioni e delle prestazioni i coltivatori diretti sono equiparati ai giornalieri agricoli.

ART. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno stabilite le modalità per il computo del numero di giornate di lavoro da attribuire annualmente a ciascuno assicurato sulla base del fabbisogno di mano d'opera occorrente per la conduzione diretta dei fondi e del bestiame e tenendo presente le norme contenute nel regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

ART. 4.

Nei confronti dei coloni e mezzadri l'onere dell'assicurazione è ripartito come segue:

concedente	25 %
componente il nucleo dei coloni e mezzadri	25 %
Stato	50 %

Nei confronti dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti, che abbiano un reddito non superiore alle lire 100.000:

coltivatori diretti.	50 %
Stato	50 %

Qualora il reddito sia superiore alle lire 100.000, la quota dello Stato sarà ridotta al 25 per cento, rimanendo il restante 75 per cento a carico dell'assicurato.

ART. 5.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge a carico dello Stato si provvede mediante ritenute sui prezzi dei prodotti

agricoli che sono ammessi all'esportazione o alla importazione o che sono conferiti ad enti o magazzini di raccolta o industrie di trasformazione.

Ogni cinque anni, con apposita legge, in base al fabbisogno tecnico della gestione, saranno determinati i prodotti soggetti alla ritenuta di cui al precedente comma nonché la misura di essa e le modalità di riscossione.